

COMUNE DI CAPREZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE	N. 20	Data: 12/5/2012
----------------	-------	-----------------

OGGETTO:	LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI DEI RII VALLE E CERUA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA DIRETTA DELL’INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE (PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA), DIREZIONE LAVORI DI CARATTERE GEOLOGICO E ASSISTENZA AL COLLAUDO (CUP D59H11000520009 – CIG Z1B04E2BC8).
----------	---

L’anno duemiladodici, il giorno dodici del mese di maggio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.

PREMESSO che con deliberazione dell’Organo Esecutivo della Comunità Montana del Verbano n. 74 in data 19/9/2011, è stato deliberato di approvare lo schema di “Programma Operativo 2011” relativo agli interventi da effettuarsi nei territori della Val Grande, della Valle Intrasca, del Verbano e della Valle Cannobina;

- nel predetto programma sono stati previsti gli interventi contenuti nei:
 - a) “Piani di Sistemazione Idrogeologica ed Idraulico Forestale” adottati dalle tre precedenti Comunità Montane (Val Grande, Verbano e Valle Cannobina) ai sensi dell’art. 37 della legge regionale n. 16/1999 e successive modifiche ed integrazioni, a suo tempo redatti nel rispetto dei criteri e delle modalità applicative definite con deliberazioni della Giunta Regionale n. 24-28860 in data 6/12/1999 e n. 80-723 in data 30/9/2002;
 - b) “Piani di Manutenzione”, pure essi con validità quinquennale, predisposti dalle predette Comunità ai sensi dell’art. 8, comma 4 della legge regionale n. 37/1997, i quali trovano le loro fonti di finanziamento nella quota del 5% dei ricavi delle tariffe applicate dell’A.T.O. n. 1, assegnati alle Comunità Montane, con quote ripartite al 50% in funzione della superficie ed al 50% in funzione della popolazione;
- per questo Ente, come risulta dal prospetto allegato alla predetta deliberazione, è stato previsto di realizzare un intervento (manutenzione idrogeologica riali) per un importo di euro 78.000,00 finanziato con la quota del 5% dei ricavi delle tariffe applicate dell’A.T.O. n. 1;
- con nota n. 1277 in data 28/10/2011, è stato richiesto alla Comunità Montana del Verbano di verificare la possibilità di consentire la gestione diretta dei fondi in questione;
- con nota n. 2819 in data 22/11/2011, la Comunità Montana ha comunicato di aver accolto l’istanza e trasmesso un prospetto nel quale sono stati indicati gli stanziamenti assegnati a ogni Comune;
- la formalizzazione della predetta assegnazione è avvenuta con deliberazione dell’Organo Esecutivo della Comunità Montana del Verbano n. 93 in data 28/11/2011;
- con lo stesso atto, è stato deliberato di approvare altresì lo schema di accordo tecnico, ritenuto l’idoneo strumento di disciplina di tutti i rapporti tra la Comunità Montana del Verbano ed i nove comuni interessati (Arizzano, Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verbano e Vignone);
- con deliberazione d’urgenza della Giunta Comunale n. 22 in data 30/11/2011, ratificata da atto consiliare n. 18 in data 27/12/2012, è stato deliberato di variare il bilancio di previsione al fine di iscrivere il predetto finanziamento;
- con deliberazione d’urgenza della Giunta Comunale n. 23 in data 30/11/2011, ratificata da atto consiliare n. 19 in data 27/12/2012, è stato deliberato di variare il bilancio di previsione al fine di iscrivere lo stanziamento di euro 52.000,00, mediante applicazione dell’avanzo di amministrazione, da destinare ad integrare l’assegnazione della Comunità;
- con nota n. 3021 in data 9/12/2011, la Comunità Montana ha trasmesso la deliberazione del proprio Organo Esecutivo n. 93 in data 28/11/2011 ed ha invitato l’Amministrazione ad approvare il programma e lo

schema di accordo allegato al provvedimento, designare il Responsabile del Procedimento ed autorizzare il Sindaco a sottoscrivere l'accordo;

- con atto della Giunta Comunale n. 24 in data 27/12/2011, è stato deliberato quanto segue:
 1. approvare lo schema di accordo tecnico con la Comunità Montana del Verbano e i comuni di Arizzano, Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verbano e Vignone per la realizzazione di interventi di sistemazione e manutenzione idrogeologica e idraulico-forestali, composto da n. 10 articoli;
 2. individuare quale responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 9 del predetto schema di accordo, il dott. Antonio Curcio, segretario comunale;
 3. autorizzare il Sindaco a stipulare il predetto accordo;
- con propria determinazione n. 76 in data 31/12/2011, è stato stabilito di accantonare l'importo di euro 130.000,00 all'intervento 2.09.03.01 – codice SIOPE 2108 – (cap. 2913 "Interventi per manutenzione idrogeologica riali) del bilancio del relativo esercizio finanziario;

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE (PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA), DIREZIONE LAVORI DI CARATTERE GEOLOGICO E ASSISTENZA AL COLLAUDO

- come sopra detto, a questo Comune è stato assegnato un importo di euro 78.000,00, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della legge regionale n. 37/1997, i quali trovano le loro fonti di finanziamento nella quota del 5% dei ricavi delle tariffe applicate dell'A.T.O. n. 1;
- inoltre, l'Amministrazione ha destinato l'ulteriore importo di euro 52.000,00 mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione;
- l'intervento da realizzare è individuato nel Programma pluriennale 2007-2012 degli interventi di sistemazione idrogeologica e idraulico-forestale predisposto dalla Comunità Montana Val Grande nel seguente modo: numero dissesto CP02; numero identificativo di scheda L009;
- occorre avviare la procedura per l'affidamento dell'incarico in oggetto indicato, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 5 e seguenti dell'accordo sopra citato;
- in via preliminare, occorre ottemperare al disposto di cui all'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, che prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- si ritiene di dover argomentare nel seguente modo:
 1. con il contratto che verrà concluso al termine della procedura si intende affidare l'incarico in oggetto indicato;
 2. il contratto ha per oggetto l'espletamento delle prestazioni di collaborazione alla progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva), direzione lavori di carattere geologico e assistenza al collaudo dei lavori di sistemazione tratti dei rii Valle e Cerua;
 3. lo stesso contratto sarà stipulato mediante scrittura privata e conterrà le clausole contrattuali come definite nella proposta di contratto di incarico, il cui schema si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
 4. la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura diretta ai sensi dell'art. 25, comma 2, del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;

AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA DIRETTA DELL'INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE (PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA), DIREZIONE LAVORI DI CARATTERE GEOLOGICO E ASSISTENZA AL COLLAUDO

DATO ATTO che:

- l'art. 25, comma 2, del predetto regolamento stabilisce che i servizi tecnici indicati al precedente comma 1, tra i quali sono comprese alla lett. a) le prestazioni oggetto del presente incarico, possono essere affi-

dati direttamente purché di importo inferiore ad euro 20.000,00 ad un soggetto giuridico compreso tra quelli indicati all'art. 90, comma 1, lett. d), e), f), g) e h), del decreto legislativo 163/2006;

- il successivo art. 25, comma 5, del citato regolamento dispone che ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico analogo qualora:
 - a) nel corso dei dodici mesi precedenti al predetto professionista sono stati affidati incarichi per un importo complessivamente superiore ad euro 100.000,00;
 - b) è trascorso un periodo inferiore a quattro mesi dall'affidamento (data della determinazione) di un precedente incarico;
 - c) vi sono stati incarichi nei tre anni precedenti che abbiano dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
- è stata richiesta la disponibilità di assumere l'incarico al geologo dott.ssa Anna Cristina dello Studio GeA Geologi Associati, con sede in Verbania, corso Cairoli n. 46;
- la professionista ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico ed ha inviato preventivo in data 4/5/2012 così definito:
 1. classificazione delle opere agli effetti della determinazione degli onorari nella classe III, di cui all'art. 20 del decreto del Ministro della Giustizia 18 novembre 1971;
 2. ammontare degli onorari e delle spese accessorie, calcolati in base all'art. 23, Tabella IV, del citato decreto, pari a complessivi euro 5.525,00;
- il compenso è stato concordato in euro 4.420,00 (oneri fiscali e contributivi esclusi) derivante dalle seguenti voci: euro 663,00 per progetto di massima; euro 442,00 per indagini geognostiche; euro 1.547,00 per progettazione esecutiva; euro 1.326,00 per direzione lavori di carattere geologico; euro 442,00 per assistenza al collaudo e liquidazione;
- pertanto, il totale da impegnare è pari ad euro 5.455,16 (oneri fiscali e contributivi compresi);

SPECIFICATO che:

- ❖ nei confronti della professionista non ricorre alcuna delle cause ostative all'affidamento dell'incarico previste dall'art. 25, comma 5, del citato regolamento;
- ❖ la professionista, prima della formale stipula del contratto d'incarico, dovrà dimostrare la regolarità contributiva, ai sensi dell'art. dell'art. 90, comma 7, del decreto legislativo 163/2006;

RITENUTO di affidare, mediante procedura diretta ai sensi dell'art. 25, comma 2, del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia ed alle condizioni e modalità contenute nel citato schema di contratto, al geologo dott.ssa Anna Cristina dello Studio GeA Geologi Associati, con sede in Verbania, corso Cairoli n. 46, l'incarico in oggetto indicato;

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

DETERMINA

1. DI OTTEMPERARE, con le motivazioni illustrate in narrativa che si intendono integralmente riportate, al disposto previsto dall'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, che stabilisce gli adempimenti preliminari alla stipulazione dei contratti;
2. DI AFFIDARE, per le motivazioni di cui in narrativa ed alle condizioni e modalità contenute nell'allegato schema di contratto, al geologo dott.ssa Anna Cristina dello Studio GeA Geologi Associati, con sede in Verbania, corso Cairoli n. 46, l'incarico di collaborazione alla progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva), direzione lavori di carattere geologico e assistenza al collaudo dei lavori di sistemazione tratti dei rii Valle e Cerua;
3. DI IMPEGNARE la spesa di euro 5.455,16 (oneri fiscali e contributivi compresi) all'intervento 2.09.03.01 – codice SIOPE 2108 – (cap. 2913 "Interventi per manutenzione idrogeologica riali) del bilancio dell'esercizio finanziario 2011;
4. DI PROCEDERE a stipulare il contratto d'incarico da sottoporre a registrazione solo in caso d'uso;
5. DI TRASMETTERE alla professionista la presente determinazione, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

6. DI DARE ATTO che:

- ❖ nei confronti della professionista non ricorre alcuna delle cause ostative all'affidamento dell'incarico previste dall'art. 25, comma 5, del citato regolamento;
 - ❖ la professionista, prima della formale stipula del contratto d'incarico, dovrà dimostrare la regolarità contributiva, ai sensi dell'art. dell'art. 90, comma 7, del decreto legislativo 163/2006;
7. DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Contratto di affidamento dell'incarico di collaborazione alla progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva), direzione lavori di carattere geologico e assistenza al collaudo dei lavori di sistemazione tratti dei rii Valle e Cerua.
(omissis)

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. Oggetto dell'incarico

1. L'oggetto dell'incarico consiste nella collaborazione alla progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva), direzione lavori di carattere geologico e assistenza al collaudo dei lavori indicati in epigrafe.
2. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, dovranno essere conformi al regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 227, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 163/2006.

Art. 2. Obblighi legali

1. Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.
3. Ai sensi dell'art. 90, comma 7, del decreto legislativo 163/2006, il tecnico incaricato ha dimostrato di essere in regola con gli adempimenti contributivi previsti dalla cassa di appartenenza.

Art. 3. Descrizione delle prestazioni

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nella collaborazione alla progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva), direzione lavori di carattere geologico e assistenza al collaudo dei lavori indicati in epigrafe.
2. Il tecnico incaricato si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'amministrazione committente abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche.
3. Tutte le spese sono conglobate con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.

Art. 4. Altre condizioni disciplinanti l'incarico

1. Il tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile o riconducibile all'amministrazione committente.
2. L'amministrazione committente si impegna a fornire al tecnico, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti, con particolare riguardo alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso, nonché il documento preliminare di progettazione.
3. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici professionali, il tecnico incaricato si impegna a produrre un numero minimo di n. 5 copie delle indagini geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, geotecniche, già retribuite con il compenso qui stabilito. Previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'amministrazione committente, ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni di tutela ecc.).
4. Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato a favore del tecnico incaricato, l'amministrazione committente è autorizzata all'utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico.

Art. 5. Variazioni, interruzioni, ordini informali

1. Il tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.
2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico del tecnico incaricato.
3. Il tecnico risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.
4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.

Art. 6. (Durata dell'incarico)

1. I termini per l'espletamento delle prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire ogni singola prestazione.
2. I predetti termini sono calcolati in giorni solari consecutivi, possono essere interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'amministrazione committente, e sono definiti come segue:
 - progetto preliminare: giorni 30 (trenta);
 - progetto definitivo: giorni 30 (trenta);

- progetto esecutivo: giorni 15 (quindici).

Art. 7. Penali

1. Il ritardo nella consegna di quanto affidato comporta una penale per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 6 pari allo 0,5 per mille dell'importo del compenso stabilito all'articolo 9 per la rispettiva fase; le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del tecnico per eventuali maggiori danni subiti dall'amministrazione committente.
2. Le penali non possono superare il 10% dell'importo del compenso stabilito per ogni fase.
3. Il ritardo nella consegna della documentazione contabile relativa ai lavori appaltati comporta una penale per ogni giorno oltre i termini previsti dal capitolato speciale d'appalto dei lavori pari al 2% dell'importo del compenso fissato dall'articolo 9 per la direzione dei lavori.

Art. 8. Risoluzione del contratto

1. E' facoltà dell'amministrazione committente rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando il tecnico sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero quando la penale di cui all'articolo 7 abbia raggiunto il 10% dell'importo dei compensi sui quali è stata calcolata.
2. E' facoltà dell'amministrazione committente rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.
3. La rescissione di cui ai commi 1 e 2 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 9. Determinazione dei compensi per i servizi geologici

1. Per l'espletamento di tutte le prestazioni, tenuto conto sia del decreto del Ministro della Giustizia 18 novembre 1971 e successive modifiche e integrazioni, richiamato a puro titolo orientativo sia del contenuto della materia, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immodificabile ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile, in euro 5.455,16 (oneri fiscali e contributivi compresi) così distinto: euro 663,00 per progettazione preliminare; euro 442,00 per indagini geognostiche; euro 1.547,00 per progettazione esecutiva; euro 1.326,00 per direzione lavori di carattere geologico; euro 442,00 per assistenza al collaudo e liquidazione; contributo cassa (2%) su totale voci precedenti (euro 4.420,00): euro 88,40; IVA 21% su euro 4.508,40: euro 946,76.
2. Il compenso sopra indicato è fisso, vincolante e onnicomprensivo, e sono stati determinati in sede di affidamento, a conclusione della procedura negoziata. Il rinvio alle tariffe professionali vigenti di cui al decreto del Ministro della Giustizia 18 novembre 1971 e successive modifiche e integrazioni, in relazione alle categorie e classi dei lavori, è effettuato esclusivamente ai fini della ricostruzione proporzionale di corrispettivi in caso di variazione (in aumento o in diminuzione) delle prestazioni o dei lavori per i quali le prestazioni sono svolte, nonché ai fini dell'individuazione del contenuto descrittivo sostanziale delle prestazioni medesime.
3. Per le prestazioni non comprese nelle tariffe, si procederà con onorari a vacanza e/o a discrezione dell'Amministrazione.
4. L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi.

Art. 10. Modalità di corresponsione dei compensi

1. I compensi stabiliti all'articolo 9, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte:
 - progettazione preliminare, indagini geognostiche e progettazione esecutiva: entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del progetto esecutivo;
 - direzione lavori di carattere geologico e assistenza al collaudo e liquidazione: entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del certificato di regolare esecuzione;
2. Qualora per cause non dipendenti dal tecnico incaricato le approvazioni di cui al comma 1 non dovessero verificarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla consegna all'amministrazione committente della documentazione progettuale, in assenza di impedimenti ostativi imputabili al tecnico medesimo, i relativi pagamenti dovranno eseguirsi entro i 30 giorni successivi; in caso di ulteriore ritardo i crediti saranno gravati dagli interessi ai sensi delle disposizioni vigenti.
3. I compensi attinenti la direzione dei lavori possono essere pagati in modo frazionato, proporzionalmente agli stati d'avanzamento dei lavori.
4. La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione della nota onorari e spese, indicante le modalità di riscossione, almeno trenta giorni prima della relativa scadenza di pagamento.

Art. 11. Conferimenti verbali

1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta della amministrazione committente. E' inoltre obbligato a far presente alla stessa amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.
2. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'amministrazione committente affidante anche in orari serali, per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, a semplice richiesta dell'amministrazione committente;

Art. 12. Definizione delle controversie

1. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria ordinaria del luogo ove il contratto è stato stipulato ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 13 Elezione di domicilio

2. Il tecnico incaricato elegge il proprio domicilio, per tutti gli effetti di legge, presso il proprio studio, sito in Verbania, corso Cairoli n. 46.

Art. 14 Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 7, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, il professionista deve utilizzare per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, al presente contratto. Il professionista si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedi-

cati entro sette giorni dalla loro accensione o, in caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto, nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Si precisa inoltre quanto segue:

- a) il Codice Unico di Investimento (CUP) è il seguente: D59H11000520009; il Codice Identificativo di Gara (CIG) dell'intervento è il seguente: Z1B04E2BC8;
 - b) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore di soggetti che prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico sui conti dedicati;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti corrente dedicati, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento;
 - d) pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
 - e) ogni bonifico deve riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG);
 - f) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere b), c) e d) comporta la nullità di diritto del presente contratto;
 - g) l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alle lettere b), c) o d) procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;
 - h) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessate all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
2. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a totale carico del tecnico incaricato.
 3. Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.
 4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell'Amministrazione.
 5. Si fa riferimento, per quanto non espressamente previsto nel presente atto, alle vigenti disposizioni di legge in materia.
 6. Con la firma per accettazione resa sulla presente convenzione da parte del tecnico incaricato, si intendono specificamente approvate le condizioni sopra esposte anche ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del codice civile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3/8/2009, n. 102.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to dott. Antonio Curcio

ESECUTIVITÀ

La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 12 maggio 2012 a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Caprezzo, li 14 maggio 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E' copia conforme all'originale.

Caprezzo, li 14 maggio 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio